



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/1906/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 2229/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente
Carlo Cremonini - Componente (Relatore)
Elisabetta Ricchiuti - Componente
Federico Salinari - Componente
Gino Scaccia - Componente
Loredana Germanò - Componente
Paola Balducci - Componente
Accursio Gallo - Componente
Lorenzo Sodero - Componente
Antonino Piro - Componente
Enrico Vitali - Componente
Marina Vajana - Componente
Lorenzo Maria Coen - Componente
Giuseppe Lepore - Componente
Divinangelo D'Alesio - Componente
Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato nell'udienza del 29 aprile 2026 la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 2229/TFNSVE/2025-2026, 2229 - Ricorso proposto dalla società USD CIMAPIAVE (915647) contro la società US FONTANA (71901) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo ai calciatori CAGNATO RICCARDO (4768877), DEALMEIDA STEFANO (5378253), SALVADORI FABIO (2096272), SAVIAN CHRISTIAN (5775126)

In data 28/02/26, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo ai calciatori in epigrafe.

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alle attestazioni oggetto del presente ricorso siano determinati i premi di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per i medesimi calciatori con validità per le stagioni sportive indicate nei suddetti documenti.

I premi sono stati così quantificati per i singoli calciatori: Cagnato Riccardo euro 30,00 (trenta/00), Dealmeida Stefano euro 156,00 (centocinquantesi/00), Salvadori Fabio euro 188,00 (centoottantotto/00) e Savian Christian euro 278,00 (duecentosettantotto/00).



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Il tutto come da citate attestazioni rilasciate dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presenti in atti per un totale, quindi, di euro 652,00 (seicentocinquantadue/00).

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
 - esaminata la documentazione in atti;
 - vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC;
 - preso atto delle rinunce depositate in atti relative alle posizioni dei calciatori De Almeida, Savian e Salvadori;
 - accertata la fondatezza della domanda di pagamento del premio relativa alla posizione del calciatore Cagnato;
- delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere relativamente ai calciatori De Almeida, Savian e Salvadori.

Accoglie, pertanto, parzialmente il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società resistente alla corresponsione del solo premio di formazione tecnica per il calciatore Cagnato, nella misura di euro 30,00 (trenta/00), in favore della società ricorrente.

L'ESTENSORE

Carlo Cremonini

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai